



COMUNE DI BERNALDA

Provincia di MATERA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA
DEL VERDE
DELLA CITTA' DI BERNALDA
E METAPONTO

SOMMARIO

Capitolo Primo - Principi Generali

Articolo 1 – Finalità	pag. 4
Articolo 2 – Ambito di applicazione	pag. 4
Articolo 3 – Funzioni dell'Amministrazione Pubblica	pag. 4
Articolo 4 – Competenza per il rilascio della autorizzazioni	pag. 5

Capitolo Secondo - Aree destinate al verde

Articolo 5 – Regolamentazione d'uso delle aree sistemate o destinate a verde	pag. 6
Articolo 6 – Usi consentiti solo previa e motivata autorizzazione	pag. 7
Articolo 7 - Danneggiamento di superfici sistemate o destinate a verde	pag. 8
Articolo 8 - Affidamento, adozione, gestione e sponsorizzazione di aree verdi	pag. 8

Capitolo Terzo -Alberi

Articolo 9 - Potatura di alberi	pag. 10
Articolo 10 – Abbattimenti	pag. 12
Articolo 11 - Impianti in sostituzione di alberi abbattuti	pag. 13
Articolo 12 - Impianto di nuovi alberi	pag. 14
Articolo 13 - Danneggiamento di alberi	pag. 15
Articolo 14 - Area di pertinenza delle alberature	pag. 15
Articolo 15 - Profilassi delle malattie letali epidemiche	pag. 16
Articolo 16 - Patrimonio arboreo sottoposto a tutela	pag. 17

Capitolo quarto – Norme Edilizie

Articolo 17 - Norme Edilizie – permessi a costruire	pag. 19
Articolo 18 - Opere pubbliche	pag. 20

Articolo 19 - Promozione di opere a verde pubblico	pag. 21
Articolo 20 - Scavi in aree verdi pubbliche o in prossimità di alberi	pag. 21
Articolo 21 - Costruzione e ripristino di aree pavimentate	pag. 22
Capitolo quinto – Sanzioni, Norme Transitorie e Finali	
Articolo 22 - Infrazioni e sanzioni	pag. 23
Articolo 23 - Vigilanza	pag. 23
Articolo 24 - Divulgazione	pag. 23
Articolo 25 - Norme finanziarie	pag. 24
Articolo 26 - Norme transitorie	pag. 24
Articolo 27 - Aggiornamento corrispettivi per risarcimenti, depositi cauzionali e sanzioni	pag. 24
Articolo 28 - Controversie	pag. 24
Allegato “A” Elenco delle essenze vegetali ed arboree locali	pag. 25
Allegato “B” Contratto di sponsorizzazione	pag. 29

CAPITOLO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

FINALITÀ

Il Comune di Bernalda riconoscendo l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini pedagogici, ecologici, paesaggistici, sociali, culturali e storici nelle aree urbane, redige il presente "Regolamento di tutela del Verde Urbano finalizzato a disciplinare interventi sul Verde, sia pubblico che privato, garantendone la protezione e la razionale gestione al fine di perseguire i prefissati obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo pubblico e privato del territorio del Comune di Bernalda. In particolare si applica:

per tutte le aree urbane e peri urbane sistemate o destinate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione;

per le alberature pubbliche e private interne al perimetro urbano e peri urbano aventi circonferenza del tronco superiore a cm 30 rilevato a un metro dal colletto, le piante con più tronchi se, almeno uno di essi, presenta una circonferenza superiore a cm 10 rilevato a un metro dal colletto;

2. Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione: gli alberi da frutto, gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno), gli alberi facenti parte di formazioni forestali di competenza del Corpo Forestale dello Stato.
3. Gli utenti, i proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni o aree sistemate o destinate a Verde in ambito urbano e per urbano, siano essi singoli cittadini. Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. L'applicazione del presente Regolamento non esclude l'applicazione di altre norme vigenti in materia.

Articolo 3

FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione sociale, ambientale, estetica, ricreativa, paesaggistica e igienico sanitaria.
2. Gli interventi colturali sul Verde Pubblico e la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali effettuati dall'Amministrazione stessa quali interventi di

sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro non sono soggetti a particolari autorizzazioni scritte previste nel presente Regolamento in quanto risultano formalmente approvate con gli atti amministrativi per l'esecuzione dell'intervento.

Articolo 4

COMPETENZA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste nel presente Regolamento, escluse quelle previste ai sensi della Legge Regionale n. 50/93, comprese le eventuali deroghe, sono di esclusiva competenza dell'Ufficio Ambiente ove non espressamente assegnate ad altro Ufficio dalle norme del presente Regolamento.
2. Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifica la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui al comma 1. deve chiedere preventiva autorizzazione al Responsabile dell'Ufficio Ambiente.
3. L'istruttoria, espletata dal competente Ufficio Ambiente, verrà definita nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità saranno valutati ad insindacabile giudizio da funzionari dell'Ufficio Ambiente, ai quali spetterà l'immediato abbattimento.
5. Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 50/93, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su parchi e giardini sottoposti ai vincoli della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dello Stato.
6. Per la messa a dimora di nuove essenze dovute a impianti in sostituzione l'autorizzazione ai lavori è subordinata al versamento di uno specifico deposito cauzionale di € 80 per ogni pianta ad alto fusto ed € 40 per ogni essenza arbustiva, a garanzia di uno scrupoloso rispetto delle prescrizioni impartite a tutela e difesa del verde con il provvedimento autorizzativo.
7. La cauzione di cui al comma 6 verrà aggiornata dall'Ufficio Ambiente del Comune di Bernalda. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento delle nuove piante dopo la verifica da parte dei competenti uffici comunali a conferma del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e, comunque non prima di 1 anno (uno) dalla messa a dimora delle stesse.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza sindacale, ai fini della salvaguardia del decoro urbano, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.

CAPITOLO SECONDO: AREE DESTINATE A VERDE**Articolo 5****REGOLAMENTAZIONE D'USO
DELLE AREE SISTEMATE O DESTINATE A VERDE**

1. Nelle aree pubbliche sistemate o destinate a verde, di proprietà dell'Amministrazione Comunale e da essa gestite o affidate in gestione o in adozione a terzi viene fatto divieto di:

turbare la sicurezza e la tranquillità dei luoghi e dei frequentatori;

danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;

raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi, nonché fossili, minerali o reperti archeologici;

abbandonare, catturare, ferire o molestare animali domestici e/o selvatici, sottrarre o danneggiare uova o nidi;

appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;

omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale;

provocare danni a monumenti, strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;

effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;

inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua;

abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

permettere a un animale di proprietà di sporcare viali e manti erbosi al di fuori di eventuali aree attrezzate opportunamente segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;

campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;

lasciare accesi mozziconi di sigaretta;

organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive se non appositamente autorizzate;

usare qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori;

utilizzare velocipedi al di fuori dei sentieri;

installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;

calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;

accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;

mettere a dimora piante;

esercitare forme di commercio o attività simili;

porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.

2. I proprietari di aree private non edificate, dovranno provvedere almeno due volte all'anno e soprattutto nel periodo estivo, allo sfalcio dell'erba, salvo diversa prescrizione comunale dettata da specifiche contingenze. Di tali spazi dovrà comunque essere mantenuto l'aspetto decoroso e viene fatto obbligo ai proprietari di eliminare mediante asportazione qualsiasi rifiuto. L'obbligo riguarda anche le scarpate dei fossi, alla cui cura dovranno provvedere i rispettivi proprietari frontisti ciascuno per la quota di competenza; da tali scarpate saranno eliminate, sempre a cura e spese dei frontisti ceppaie, arbusti e quant'altro possa ostacolare il deflusso delle acque meteoriche.
3. La mancata osservanza delle norme del presente articolo 5 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.22 del presente Regolamento.

Articolo 6

USI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta di singoli cittadini. Enti pubblici e privati. Società, Gruppi ed Associazioni, l'Ufficio Ambiente, di concerto con gli altri Uffici Comunali preposti, può autorizzare le seguenti attività:

L'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;

L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere (giostre, tendoni, gazebi, ecc.) ;

L'accensione di fuochi e l'uso di petardi e fuochi artificiali;

La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali purché custoditi;

La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;

L'esercizio di forme di commercio o altre attività;

L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico a scopi commerciali;

L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;

Articolo 7

DANNEGGIAMENTO DI SUPERFICI SISTEMATE O DESTINATE A VERDE

Fatte salve le sanzioni di cui all'Art. 22 del presente Regolamento, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata o destinata a verde è tenuto, altresì, a rifondere il danno all'Amministrazione Comunale mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 20% comprensivo di rimborso spese generali di Amministrazione e parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dall'Ufficio Ambiente mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nella realizzazione di opere inerenti alla realizzazione del verde, previa verifica tramite sopralluogo.

Articolo 8

AFFIDAMENTO, ADOZIONE, GESTIONE E SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nella manutenzione/gestione delle aree a Verde Pubblico e dei servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale potrà affidare, previa specifica richiesta formale da inoltrare all'Ufficio Ambiente, la manutenzione/gestione delle aree a Verde Pubblico e dei servizi ad essa inerenti, anche ai fini della sponsorizzazione, a: singoli cittadini. Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.
2. L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione e sottoscritto dalle parti come da **allegato B).**
3. La stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio di Bernalda è disciplinato in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000
4. L'elenco e la classificazione delle aree verdi oggetto di sponsorizzazione verrà predisposto dal competente ufficio comunale e approvato dalla Giunta Comunale. L'area a verde affidata in gestione mantiene le funzioni ad uso pubblico.
5. La gestione e cura dell'area verde, oggetto dell'istituto della sponsorizzazione, potrà essere attuata direttamente dallo "sponsor" che sottoscrive il contratto con il Comune, che si allega al presente regolamento (**All. B**), o da Ditta specializzata nel settore a cui lo "sponsor" si affida a sue complete spese.

6. Quale contropartita della gestione dell'area il Comune provvederà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco, come da modello che si allega al presente regolamento (All. B), il numero di essi è stabilito dalla Giunta Comunale in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde.
7. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza sia per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica.
8. La manutenzione delle aree verdi consiste nel taglio dell'erba, concimazione, irrigazione, trattamenti contro infestanti, potature ecc. secondo le migliori regole della tecnica. Le modalità di manutenzione sono presentate dallo sponsor e approvate dal Comune.
9. Tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria (fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi, le spese relative al consumo di acqua per l'irrigazione, ove non servito da impianto comunale, e le spese per l'acquisto e collocamento del cartello pubblicitario sono a totale carico degli "sponsor".
10. Gli "sponsor" assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Bernalda.
11. Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento.
12. L'accordo di collaborazione può avere una durata variabile da uno a tre anni a partire dalla sottoscrizione dell'accordo stesso e previo consenso tra le parti potrà essere rinnovato.
13. Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli "sponsor" il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo agli "sponsor".
14. L'inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo "sponsor" avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione.

CAPITOLO TERZO: ALBERI

Articolo 9

POTATURA DI ALBERI

1. Sono consentiti, senza necessità di presentare domanda, ad eccezione delle aree della Città sottoposte a vincolo paesaggistico, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi.
2. Gli interventi di capitozzatura, cioè tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm 60 di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'Art.10;
3. E' proibito qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.
4. Le operazioni di potatura dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte cesoria e avendo cura di rilasciare, in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa".
 - 4.1 Negli interventi di potatura, ristrutturazione e/o mantenimento di **piante di alto fusto a foglia caduca**, al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, si dovranno prevedere potature leggere e ben equilibrate cioè:
 - 4.1.1 eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
 - 4.1.2 diradamento delle branche e dei rami in soprannumero;
 - 4.1.3 riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, fornendo così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
 - 4.1.4 branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
 - 4.1.5 polloni radicali, culinari e succhioni dovranno essere eliminati possibilmente al verde;
 - 4.1.6 i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
 - 4.1.7 riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
 - 4.1.8 tutti i tagli dovranno essere eseguiti con il fine di lasciare una chioma sana e ben equilibrata eseguendo i tagli correttamente senza danneggiare o asportare il collare avendo cura di lasciare una chioma bilanciata, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
 - 4.1.9 tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.
 - 4.2 Negli interventi di potatura, ristrutturazione e/o mantenimento di **piante di alto fusto sempreverdi**, di al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, si dovranno prevedere:

- 4.2.1 eliminazione di rami secchi;
 - 4.2.2 riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, fornendo così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
 - 4.2.3 i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproorzionato rispetto all'altezza;
 - 4.2.4 riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
 - 4.2.5 polloni radicali, culinari e succhioni dovranno essere eliminati possibilmente al verde;
 - 4.2.6 eventuale diradamento dei rami;
 - 4.2.7 tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
 - 4.2.8 tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante
- 4.3 negli interventi di rimonta delle **palme** si dovranno prevedere:
- 4.3.1 il divieto di tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura della stipite;
 - 4.3.2 l'accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti;
 - 4.3.3 l'asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, due giri delle verdi e scalpellatura dei tacchi, in forma lunga, come da pianta campione comunale. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da taglio e non presentare spaccature o slabbrature;
 - 4.3.4 le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di datteri dovranno essere conservati;
 - 4.3.5 nell'esecuzione dei lavori è consentito l'uso dei ramponi solo per le piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala in quanto le ferite arrecate allo stipite della palma dai ramponi possono essere fonte di infezioni parassitaria;
 - 4.3.6 tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante;
 - 4.3.7 il periodo indicato per la potatura è Marzo – Ottobre.
- 4.4 Interventi di **grandi trapianti** che si rendono necessari quando si intende salvare piante di pregio di elevato valore estetico. Al fine di arrecare il minor danno possibile occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici.
- 4.4.1 La preparazione dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuato attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della speci;
 - 4.4.2 Lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparecchio radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare;
 - 4.4.3 Effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;
 - 4.4.4 ridurre leggermente la chioma prima dell'estirpazione;

- 4.4.5 utilizzare sostanze antitraspiranti;
 - 4.4.6 dopo il trapianto utilizzare protezioni contro l'eccessive insolazione.
- 5 Tutti gli interventi di potatura dovranno di norma essere effettuati indicativamente nei seguenti periodi:
- 5.1. per le specie a foglia caduca l'epoca di intervento per le potature al "verde" in cui si dovranno eliminare soprattutto polloni e secchioni è maggio – giugno, mentre le potature al "secco" potranno essere eseguite dal 1° novembre al 31 marzo avendo cura di evitare i periodi più freddi. Sono altresì sconsigliati interventi di potatura nei periodi più caldi e più soleggiati (luglio – agosto);
 - 5.2. per le specie sempreverdi l'epoca di intervento per l'eliminazione dei secchioni e dei polloni è 15 maggio – 30 giugno, mentre le potature invernali potranno essere eseguite dal 1° novembre al 31 marzo avendo cura di evitare i periodi più freddi. Sono altresì sconsigliati interventi di potatura nei periodi più caldi e più soleggiati (luglio – agosto);
 - 5.3. per le palme il periodo consentito per il trapianto è Giugno — Agosto;
 - 5.4. per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
- 6 La mancata osservanza delle norme del presente articolo 9 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.22 del presente Regolamento.

Articolo 10 ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberi è soggetta ad autorizzazione dell'Ufficio Ambiente previo N.O. ai sensi della Legge Regionale 50/93. Tale autorizzazione è concessa di norma solo nei casi di stretta necessità, quando adeguatamente motivata.
2. Potranno essere anche autorizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del Presente Regolamento, una miglione dell'esistente, l'eliminazione di situazioni di pericolo e di abbattimento di barriere architettoniche, la sostituzione di specie esotiche (Eucalipti, Abete di Douglas, Larice giapponese, Tsuga, Pesudotsuga, Cipresso argentato, ecc.), di infestanti (Ailanto, Robinia pseudoacacia), di essenze allergeniche (Cupressacee), e soprattutto nelle alberature stradali, quelle con apparato radicale superficiale (Pinacee).
3. Quando le ragioni della richiesta di abbattimento non sono di immediata evidenza la richiesta dovrà essere accompagnata da perizia di un tecnico competente abilitato (agronomo, forestale o perito agrario).
4. Non è soggetto ad alcuna autorizzazione comunale l'abbattimento di: alberi da frutto, alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno), gli alberi facenti parte di formazioni forestali di competenza del Corpo Forestale dello Stato, alberi disseccati entro due anni dalla data dell'impianto, alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassano 3,5 metri di altezza.

5. Alla domanda di autorizzazione per l'abbattimento, andranno allegati almeno n.2 fotografie e tutte le indicazioni e documenti ritenuti utili.
6. L'Ufficio Ambiente, provvederà a rispondere alla domanda di autorizzazione all'abbattimento entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, o ad inviare all'interessato l'invito a sanare eventuali irregolarità formali della domanda o a fornire ulteriore documentazione.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione secondo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 6 del presente Regolamento.
8. Gli alberi abbattuti con o senza autorizzazione devono essere sostituiti secondo quanto previsto dagli Artt.11 e 12 o secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.
9. La sostituzione degli alberi abbattuti senza autorizzazione non esime dal pagamento delle sanzioni previste dall'Art.22 del presente Regolamento.
10. La mancata osservanza delle norme del presente articolo 10 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.22 del presente Regolamento.

Articolo 11

IMPIANTI IN SOSTITUZIONE DI ALBERI ABBATTUTI

1. La sostituzione di alberi abbattuti con o senza autorizzazione dovrà avvenire impiantando nuovi soggetti (almeno 1 per ogni albero abbattuto, 5 nel caso di alberi tutelati) di altezza non inferiore a 2,5 metri, della specie indicata nell'Allegato A salvo diverse indicazioni stabilite dall'Ufficio Ambiente;
2. In alternativa alla sostituzione degli alberi abbattuti, qualora il tecnico dell'Ufficio Ambiente verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, dovrà avvenire il pagamento in base ai prezziari delle opere del verde, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora.
3. Gli impianti in sostituzione, dovranno essere realizzati entro 365 giorni a decorrere dalla data di abbattimento onde consentire di scegliere il periodo migliore per l'attecchimento;
4. La mancata osservanza delle norme del presente articolo 11 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.22 del presente Regolamento.

Articolo 12**IMPIANTO DI NUOVI ALBERI**

1. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi, sia pubbliche che private, devono essere di norma privilegiate le specie autoctone o comunque quelle indicate in Allegato A, limitando l'utilizzo di specie esotiche (Eucalipti e resinose esotiche: Abete di Douglas, Larice giapponese, Tsuga, Pesudotsuga, Cipresso argentato, ecc.), infestanti (Ailanto, Robinia pseudoacacia), potenzialmente allergeniche (Cupressacee), e soprattutto nelle alberature stradali, quelle con apparato radicale superficiale (Pinacee);
2. L'impianto di nuove alberature sia in area pubblica che privata è consentita in assenza di autorizzazione purché avvenga nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli Artt. 892 e segg., del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, delle Norme Ferroviarie e dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica, si indicano in tabella, per l'impianto di nuovi alberi, le distanze minime da fabbricati e manufatti di qualsiasi genere, muri di sostegno, alberi limitrofi, ecc.:

Tab. 1 - Distanze minime per tipologia di alberi fra il tronco ed il manufatto o fra 2 tronchi

Tipologia di alberi	distanza (m)
Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre m 20 (es.: Famia, Platano, Olmo, Pioppo, Frassino, Tiglio, Pino, Cipresso arizonica, ecc)	10
Alberi che a pieno sviluppo misureranno da m 10 a m 20 (es.: Leccio, Acero campestre. Carpino bianco. Cipresso sempervirens, ecc.)	6
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10 (es.: Prunus spp, ecc.)	4
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (es.: Pioppo cipressino. Carpino, Famia piramidale, ecc.)	4

4. Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree, si dovrà comunque considerare con attenzione le potenzialità di sviluppo futuro delle piante sia dell'apparato radicale che della chioma al fine di assicurare lo spazio minimo per il normale sviluppo della pianta e, contemporaneamente, preservare opere edilizie e impiantistiche in genere.
5. Per opere di pubblico interesse l'Ufficio Ambiente, fatti salvi i diritti di terzi, può autorizzare l'impianto di alberature all'interno del centro abitato anche a distanze inferiori a quelle disposte dagli artt. 892 e seguenti del Codice Civile.
6. La mancata osservanza delle distanze su indicate comporterà l'obbligo del ripristino degli impianti secondo le norme riportate nel presente Regolamento.

Articolo 13**DANNEGGIAMENTO DI ALBERI**

- 1 E' fatto assoluto divieto di:
 - 1.1 depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche o inquinanti nelle aree di pertinenza delle alberature;
 - 1.2 effettuare ricarichi superficiali di terreno, di inerti di qualunque provenienza, di materiale putrescibile o impermeabilizzante e compattare con mezzi meccanici il terreno all'interno dell'area di pertinenza delle alberature;
 - 1.3 accendere fuochi nelle vicinanze delle alberature;
 - 1.4 asportare rami o branche, scorticare il tronco e recidere radici agli alberi;
 - 1.5 appendere strutture di qualsiasi genere agli alberi, conficcare chiodi, avvolgere il tronco con filo di ferro, collocare impianti che producendo calore possono danneggiare le alberature.
- 2 Chiunque cagioni colposamente danno a un albero di proprietà comunale sarà soggetto alle sanzioni di cui all'Art. 22 del presente Regolamento;
- 3 I danneggiamenti che compromettano la vita di una pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e pertanto vengono applicate le sanzioni relative agli abbattimenti di cui all'Art. 22 del presente Regolamento. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Articolo 14**AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE**

- 1 Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature esistenti, relativamente all'apparato sia aereo che radicale, devono essere rispettate le aree di pertinenza delle alberature misurate in metri a partire dalla base del tronco (colletto) dell'albero come indicate in tabella:

Tab. 3 - Raggio dell'area di pertinenza

Circonferenza del tronco (cm) A 1 metro dal colletto	Distanza dal colletto (m)
fino a cm 60	2,0
da cm 61 a cm120	2,5
da cm 121 a cm180	3,0
da cm 181 a cm 240	4,0
oltre cm 240	5,0

- 2 La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante senza soluzione di continuità, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e gli strati sottostanti.
- 3 In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, l'Ufficio Ambiente potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale dell'albero, oppure il trapianto delle alberature, qualora vi siano buone garanzie di attecchimento.
- 4 Per le piante tutelate il raggio dell'area di pertinenza potrà essere superiore a quello indicato in tab. 3 e stabilito di volta in volta dall'Ufficio Ambiente;
- 5 Tutti gli interventi edilizi che coinvolgano o compromettano l'area di pertinenza delle alberature dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico che rilascia il permesso a costruire.
- 6 Tutti gli interventi non autorizzati all'interno delle aree di pertinenza che comportino il taglio di radici o di parte delle chiome, alterando la naturale stabilità dell'albero saranno equiparati ad abbattimenti non autorizzati e soggetti alle sanzioni di cui all'Art.22.
- 7 La mancata osservanza delle norme del presente articolo 14 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.22 del presente Regolamento.

Articolo 15

PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE

- 1 Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
- 2 In particolare è obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26) e al Cancro Colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n°412)
- 3 L'abbattimento di piante che manifestano i sintomi delle suddette malattie dovrà avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori.
- 4 Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento. Le ceppate degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno dovrà essere sostituito con terreno trattato con prodotti anticrittogamici.
- 5 Eventuali trattamenti fitoparassitari dovranno essere, ove possibile, di tipo biologico.

Articolo 16**PATRIMONIO ARBOREO SOTTOPOSTO A TUTELA**

- 1 Il Consiglio Comunale individuerà, su proposta della Giunta, un elenco per la tutela di piante esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico culturale, per le quali è vietato l'abbattimento.
- 2 Allo scopo sarà costituito l'Archivio Comunale delle Piante Tutelate, nel quale ogni pianta verrà scientificamente catalogata e sarà individuata in apposito elaborato in scala 1:1000 mediante sagome definite.
- 3 L'Ufficio Ambiente attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate al fine di preservarne l'integrità e la salute.
- 4 In attesa della realizzazione dell'Archivio Comunale delle Piante Tutelate, saranno considerate tutelate, tutte quelle piante di età superiore a 80 anni, in buono stato fitosanitario e di particolare pregio botanico, storico, paesaggistico o ornamentale;
- 5 Il proprietario che intende eseguire qualsiasi intervento che modifichi forma, struttura e caratteristica delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Ambiente che ne valuterà l'opportunità. L'autorizzazione, eventualmente rilasciata, ha la validità di mesi 3 a partire dalla data di rilascio e deve essere tenuta a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione dell'intervento. Gli interventi dovranno essere realizzati da ditte specializzate, regolarmente iscritte nell'apposita categoria presso la Camera di Commercio, sotto il controllo del competente Ufficio Ambiente.
- 6 Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi realizzati dall'Ufficio Ambiente.
- 7 Per gli interventi edilizi sia pubblici che privati, le eventuali autorizzazioni di abbattimento di albero tutelato saranno rilasciate solo in casi del tutto particolari e sentito il parere della Giunta Comunale e di esperti in materia. Per la richiesta di autorizzazione di abbattimento dovrà essere presentata la stessa documentazione di cui all'Art. 17 comma 1.
- 8 Per l'esecuzione di progetti realizzati da o per conto dell'Amministrazione Comunale che eventualmente prevedano l'abbattimento di alberi tutelati, dovrà essere presentata la stessa documentazione richiesta per le concessioni edilizie di cui al comma 1 dell'Art. 17 e valgono le stesse norme e procedure di cui agli Artt. 10,11,12 e 14.
- 9 Le somme relative alla compensazione ambientale riportate all'Art. 18 - Tab.3, dovranno essere comprese nell'impegno di spesa per l'esecuzione dei progetti e impiegate al fine della sostituzione degli alberi abbattuti e comunque per la riqualificazione del Verde Urbano.
- 10 Le "Aree di Pertinenza" delle alberature sottoposte a tutela, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori, sono da considerarsi non direttamente edificabili.
- 11 Per gli edifici esistenti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree di pertinenza degli alberi tutelati potranno essere demoliti o ricostruiti, senza eccedere sia entro che fuori terra, il perimetro dell'area di sedime e l'altezza in gronda dell'edificio demolito;

- 12 La mancata osservanza delle norme del presente Articolo 16 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.22 del presente Regolamento.

CAPITOLO QUARTO: NORME EDILIZIE

Articolo 17

PERMESSI A COSTRUIRE

- 1 All'atto della richiesta di permesso a costruire per nuova edificazione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione sul cui terreno preesistano specie arboree, non rientranti tra quelle di cui all'art. 10 c.4, interessate, ai fini dell'esecuzione dei lavori, all'abbattimento o all'invasione delle proprie aree di pertinenza di cui all'art. 14, il richiedente dovrà presentare all'Ufficio Tecnico, oltre ai documenti di prassi, documentazione dettagliata in duplice copia relativa alla parte a verde contenente:
 - 1.1 Planimetria vegetazionale di dettaglio a scala adeguata dell'area su cui si chiede il permesso a costruire, riportando lo stato di fatto e la nuova sistemazione del verde segnalando le zone alberate, a prato, a giardino, individuando gli alberi ricadenti nella superficie interessata dai lavori, anche se solo per la propria area di pertinenza, con numero progressivo univoco, specie e dimensioni;
 - 1.2 Documentazione fotografica di inquadramento dei luoghi ed in particolare degli alberi per i quali si chiede l'abbattimento avendo cura di riportare, nella didascalia di ciascuna immagine, lo stesso numero con cui l'albero è stato individuato nella planimetria dello stato di fatto e nella relazione tecnica;
- 2 Per gli eventuali abbattimenti valgono le indicazioni di cui agli Artt. 10, 11 e 12 del presente Regolamento;
- 3 Il rilascio del certificato di agibilità per i permessi a costruire di cui al comma 1 del presente Articolo è subordinato al rispetto delle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde e delle norme riportate nel presente Regolamento. Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art 12 del presente Regolamento.
- 4 Nel caso in cui la realizzazione degli impianti in sostituzione sia vincolata ai tempi di esecuzione dei lavori che vadano oltre i 365 giorni di cui all'art. 11 c.5, tali impianti dovranno essere stati realizzati alla data di ultimazione dei lavori. Dell'avvenuta realizzazione degli impianti in sostituzione dovrà essere data comunicazione, contestualmente alla comunicazione di fine lavori.
- 5 Al fine del rilascio del permesso a costruire in aree di espansione urbana residenziale o produttiva, prive di idonee alberature, all'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature ad alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 50 mq di superficie libera del lotto oltre ad essenze arbustive nella misura di 4 gruppi ogni 50 mq di superficie libera del lotto. La scelta delle essenze per le alberature ad alto fusto deve ricadere per almeno l'80% tra la gamma delle essenze appartenenti alle specie vegetali locali (Cfr. Allegato A); solo per il rimanente 20% è consentito, quindi, l'impianto di essenze non incluse nell'allegato stesso. Inoltre non meno

dell'80% delle alberature ad alto fusto, complessivamente messe a dimora, dovranno essere Latifoglie. Tutta la nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari, o comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle viste relative. In alternativa all'impianto di nuovi alberi valgono le indicazioni di cui all'art. 11 comma 2.

- 6 Le Aree di pertinenza delle alberature, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori, sono da considerarsi non direttamente edificabili;
- 7 Il rilascio del permesso a costruire non costituisce deroga ad alcuno degli articoli del presente Regolamento.

Articolo 18

COMPENSAZIONE AMBIENTALE PER OPERE PUBBLICHE

1. Al fine di razionalizzare gli interventi sul territorio, in aree con presenza di alberature, gli Uffici preposti alla progettazione di opere pubbliche dovranno operare nel pieno rispetto del patrimonio arboreo e secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
2. Per l'esecuzione di progetti realizzati da o per conto dell'Amministrazione Comunale che eventualmente prevedano l'abbattimento di alberi o l'invasione della loro area di pertinenza, dovrà essere presentata la stessa documentazione richiesta per le concessioni edilizie di cui al comma 1 dell'Art.17 e valgono le stesse norme e procedure di cui agli Artt. 10, 11 e 12. In questi casi la compensazione ambientale per ogni pianta abbattuta sarà effettuata tramite impianto in sostituzione di nuovi alberi come di seguito riportate in tabella:

Tabella. 3 – compensazione ambientale per alberi abbattuti

Circonferenza Tronco (cm)	Compensazione ambientale
<76	una pianta di pari circonferenza o in alternativa n.2 piante di 30 cm di circonferenza cadauna
Da 76 a 150	n.3 piante di 30 di cm circonferenza cadauna
Da 151 a 200	n.5 piante di 30 di cm circonferenza cadauna
>201	n.7 piante di 30 di cm circonferenza cadauna

la circonferenza va misurata a un metro dal colletto

3. Le somme necessarie, di cui al precedente comma, dovranno essere comprese nell'impegno di spesa per l'esecuzione dei progetti e impiegate al solo fine della sostituzione degli alberi abbattuti e comunque per la riqualificazione del Verde Urbano.

Articolo 19

PROMOZIONE DI OPERE A VERDE PUBBLICO

Al fine di migliorare la qualità del Verde pubblico, nella progettazione di opere pubbliche di competenza del Comune, escluso quelle per interventi di somma urgenza, almeno il 5% dell'importo dei lavori dovrà essere destinato alla realizzazione di opere a verde e di opere di arredo urbano strettamente correlate. Per lavori di importo complessivo inferiore ai 100.000,00 (centomila) euro, la Giunta Comunale stabilisce eventuali deroghe alle norme del presente articolo.

Articolo 20

SCAVI IN AREE VERDI PUBBLICHE O IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

1. Gli interventi di scavo o bitumatura vanno progettati ed eseguiti nel rispetto delle aree verdi pubbliche e delle aree di pertinenza delle alberature di cui all'Art.14.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scavo o bitumatura dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico domanda con allegata la seguente documentazione:

Planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione presente nonché il tracciato e le dimensioni dello scavo e/o della superficie da bitumare;

Documentazione fotografica di inquadramento dei luoghi ed in particolare degli alberi e degli arbusti interessati alle operazioni di scavo o bitumatura facendo cura di riportare, nella didascalia di ciascuna immagine, lo stesso numero di identificazione con cui l'albero o l'arbusto sono stati indicati nella planimetria dello stato di fatto.

3. L'esecuzione di lavori di somma urgenza (riparazione per rottura di condotte di acqua, gas, fogna ecc.), possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, fermo restando l'obbligo alle Società che gestiscono le reti interessate della rimessa in pristino dello stato dei luoghi alterati e della tempestiva comunicazione scritta degli interventi in corso.
4. Tutte le operazioni di scavo autorizzate e ricadenti entro le aree di pertinenza degli alberi, ove non possano essere evitate, vanno effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici dell'Ufficio competente. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 centimetri devono essere eseguite con tagli netti e le superfici di taglio originate si dovranno immediatamente lutare con mastici cicatrizzanti. Viene fatto divieto, in ogni caso, di recidere a strappo le radici o comunque lesionarle con ferite laceranti.
5. A conclusione dei lavori è fatto obbligo di ripristinare le aree sistemate a verde (sostituzione delle piante danneggiate, ricostruzione del manto erboso, ripristino degli impianti di irrigazione ecc.).
6. A garanzia del ripristino dell'area verde interessata ai lavori, sarà facoltà dell'Ufficio Tecnico richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi al corretto ripristino dell'area suddetta.
7. La mancata osservanza delle norme del presente articolo 14 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art.22 del presente Regolamento.

Articolo 21

COSTRUZIONE E RIPRISTINO DI AREE PAVIMENTATE

1. Per la costruzione o il ripristino di aree pavimentate (marciapiedi, cortili alberati, parcheggi, piazze) di tipo chiuso o impermeabile in presenza di alberature, al piede di ciascuna pianta deve essere realizzata, conservata o ripristinata una porzione di terreno naturale delimitato da cordatura in quadro di almeno 2x2 metri, per le alberature ad alto fusto (altezza minima m 10) e di almeno metri 1,20 x 1,20 per le alberature di media altezza (altezza massima m 10).
2. Sui marciapiedi non sufficientemente larghi i suddetti quadri potranno essere rivestiti con griglie metalliche o pavimentazioni a secco che permettano il passaggio pedonale e nello stesso tempo favoriscono il drenaggio dell'acqua piovana e l'ossigenazione delle radici della pianta.
3. La superficie di terreno a contatto con l'apparato radicale dovrà essere di tipo vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante senza soluzione di continuità, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e gli strati sottostanti.
4. Nel caso gli interventi richiedano il taglio delle radici o della chioma delle essenze arboree, restano valide le disposizioni di cui all'art. 14.
5. La mancata osservanza delle prescrizioni su indicate comporterà l'obbligo del ripristino delle opere secondo le norme riportate nel presente Regolamento.

CAPITOLO QUINTO**SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI****Articolo 22****INFRAZIONI E SANZIONI**

1. Fermo restando l'eventuale pagamento delle somme a titolo di compensazione ambientale di cui all'Art. 18 - Tab.3, l'inosservanza alle norme del presente Regolamento, quand'anche perseguibile secondo le norme vigenti in materia, saranno soggette alle seguenti sanzioni:

tabella 4 - Sanzioni

Articolo	Oggetto	Sanzione (€)
5,c.1	uso delle aree sistemate a verde	15,00-150,00
5,c.2	pulizia aree private non edificate	50,00-200,00
9,cc.2-3-4	potature e capitozzature non autorizzate e/o non conformi (ad albero)	50,00-200,00
9,c.5	potature non corrette (ad albero)	15,00-50,00
10	Abbattimento albero	Circonferenza del tronco (cm)
	non autorizzato	Uguale o minore di 75
		Da 76 a 150
		Da 150 a 200
		> di 201
13	Danneggiamento di alberi	di qualsiasi dimensione
16	Abbattimento albero tutelato	di qualsiasi dimensione
21	Scavi non autorizzati in aree verdi pubbliche	200,00-800,00

2. Il pagamento delle suddette sanzioni è estinguibile anche attraverso pagamento di una somma pari ad 1/3 del valore massimo della sanzione prevista (oblazione).

Articolo 23
VIGILANZA

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale nonché a tutti gli agenti di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n.689.

Articolo 24
DIVULGAZIONE

L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Assessorato all'Ambiente, farà conoscere il presente Regolamento alla popolazione con iniziative didattiche volte a sensibilizzare soprattutto i giovani alla conoscenza ed al rispetto di tutte le piante ed in particolare di quelle indigene.

Articolo 25**NORME FINANZIARIE**

1. Tutti gli introiti derivanti dal pagamento dei risarcimenti, sanzioni e oblazioni previsti nel presente Regolamento sarà acquisito nel Bilancio Comunale. Il loro utilizzo è vincolato alla spesa destinata alla sostituzione degli alberi abbattuti e ad interventi di riqualificazione del Verde pubblico e dell'arredo urbano strettamente correlato.
2. L'eventuale aumento degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, deve essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

Articolo 26**NORME TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 60 giorni a partire dal giorno seguente alla data di scadenza dei termini di pubblicazione all'Albo Comunale e, non avendo potere retroattivo, non si applica a interventi in corso di esecuzione o già esistenti.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad integrare il presente Regolamento nelle norme tecniche di attuazione previste dal Regolamento Urbanistico.

Articolo 27**AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE**

L'aggiornamento delle tabelle per il computo di risarcimenti e sanzioni nonché del corrispettivo per i depositi cauzionali sono aggiornati dalla Giunta Comunale ogni 5 anni, su proposta dell'ufficio Ambiente.

Articolo 28**CONTROVERSIE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia;

ALLEGATO A

Essenze arboree locali o naturalizzate

Specie	Luce	Temperatura/Umidità	fioritura	Caduta foglie	Altezza
Acero Campestre o Oppio Acer campestre	Pieno sole	Fresco e secco	4 – 5	10 - 11	12 - 15 m
Albero di Giuda Cercis siliquastrum	Pieno sole	Caldo – aridi	4 – 5	11-12	2-10 m
Alloro Laurus nobilis	Pieno sole Mezz'ombra	Caldo e secco	3 – 4	Sempreverde	2 – 10 m
Azzeruolo o Lazzeruolo Crataegus azarolus	Pieno sole	Caldo – aridi	4 – 5	10-11	2-5
Biancospino Crataegus monogyna	Pieno sole o mezz'ombra	Caldo – aridi	3 – 4	11-12	2-5
Bosso Buxus sempervirens	Mezz'ombra	Caldo – aridi	3 – 4	Sempreverde	0,5 - 4 m
Carpino bianco Carpinus betulus	Mezz'ombra	Freschi - umidi	4 – 5	10 - 11	10 - 25 m
Carpino nero o Carpinella Ostrya carpinifolia	Pieno sole		4 – 5	10 – 11	15 – 20 m
Carrubo – Ceratonia siliqua	Pieno sole	Caldo – aridi	⁹ – ¹²	Sempreverde	6 – 8 m
Cerro Quercus cerris	Pieno sole	Caldo – secco	4 – 6	11-12	30 m
Cipresso Cupressus sempervirens	Pieno sole	Molto adattabile	2 – 3	Sempreverde	25 m
Cocumillo Prunus cocomilia	Pieno sole	Caldo – secco	3 – 4	10 - 11	1 - 5 m
Farnetto Quercus farnetto	pieno sole	Caldo – secco	4 – 6	11-12	30 m
Fico Ficus carica	Pieno sole	Caldo – secco	7 – 9	11	4
Frassino Fraxinus excelsior	Pieno sole o mezz'ombra	Fresco o umido	3 – 5	10-11	40 m
Frassino meridionale Fraxinus angustifolia	Pieno sole o mezz'ombra	Fresco o umido	3 – 4	10 - 11	25 m
Fusaggine o berretta da prete Euonymus europaeus	Mezz'ombra	Fresco	4 – 5	10 - 11	1 – 6 m
Gelsi Morus alba & M. nigra	Pieno sole	Fresco	4 – 6	11	8
Ginepro coccolone- Juniperus oxycedrus subsp.macrocarpa	Pieno sole	Caldo – aridi	2 – 3	Sempreverde	3-5 m
Leccio Quercus ilex	Pieno sole	Caldo – secco	4 – 6	Sempreverde	15 - 20 m
Lentisco Pistacia lentiscus	Pieno sole	Caldo – secco	3 – 4	11	1 - 4 m

Ligustro <i>Ligustrum vulgare</i>	Pieno sole o zone ombrose	Caldo – secco	3 – 5	Sempreverde	3 m
Lillastrò <i>Phillyrea angustifolia</i>	Pieno sole o zone ombrose	Caldo – secco	3 – 5	Sempreverde	3 m
Mandorlo <i>Prunus dulcis</i>	Pieno sole	Caldo – secco	2 – 3	10	5
Mirto o Mortella <i>Myrtus communis</i>	Pieno sole	Caldo – secco	6 – 8	Sempreverde	0,5 – 5 m
Noce <i>Juglans regia</i>	Pieno sole	Freschi ed umidi	3-4	10-11	20 - 25 m
Olivo <i>Olea europaea</i>	Pieno sole	Caldo - secco	5	Sempreverde	2 - 10 m
Olmo <i>Ulmus minor</i>	Pieno sole	Caldo – secco	2 - 3	11	30 m
Ontano nero <i>Alnus glutinosa</i>	Pieno sole o zone ombrose	Caldo – umidi		10 -11	8 - 10 m
Orniello <i>Fraxinus ornus</i>	Pieno sole o mezz'ombra	Fresco o umido	4 - 5	10 - 11	20 m
Palma nana <i>Chamaerops humilis</i>	Pieno sole	Caldo – aridi	4 - 6	Sempreverde	5 m
Perastro <i>Pyrus pyraeaster</i>	Pieno sole	Caldo – secco	4 - 5	11	6 m
Pino d'aleppo <i>Pinus halepensis</i>	Pieno sole	Caldo – aridi	3 - 5	Sempreverde	20 m
Pino da pinoli <i>Pinus pinea</i>	Pieno sole	Caldo – aridi	3 - 5	Sempreverde	20 m
Pino marittimo <i>Pinus pinaster</i>	Pieno sole	Caldo-aridi	3 - 5	Sempreverde	20 m
Pioppo bianco <i>Populus alba</i>	Pieno sole o mezz'ombra	Lungo corsi d'acqua	2 - 3	11	30 m
Pioppo nero <i>Populus nigra</i>	Pieno sole o mezz'ombra	Fresco – umido	3 - 4	11	25 m
Pioppo tremolo <i>Populus tremula</i>	Pieno sole o mezz'ombra	Lungo corsi d'acqua	3 - 5	11	30 m
Platano <i>Platanus orientalis</i>	Pieno sole o mezz'ombra	Fresco – umido	4 - 5	11	35 m
Prugnolo <i>Prunus spinosa</i>	Pieno sole	Caldo – secco	3 - 4	10 - 11	0.5 – 3 m
Rosa selvatica <i>Rosa canina</i>	Pieno sole	Caldo – secco	5 - 7	10 - 11	1 - 4 m
Rosa di San Giovanni <i>Rosa sempervirens</i>	Pieno sole o zone ombrose	Caldo – secco	5 - 6	Sempreverde	1 - 3 m
Rosmarino <i>Rosmarinus officinalis</i>	Pieno sole	Caldo – secco	3 -10	Sempreverde	0.4 - 3 m
Roverella <i>Quercus pubescens</i>	Pieno sole	Caldo – secco	4 - 6	11 - 12	30 m
Salice bianco <i>Salix alba</i>	Pieno sole	Lungo corsi d'acqua	2 - 3	11	20 m

Comune di Bernalda	Regolamento comunale per la tutela del verde
--------------------	--

Salicone Salix caprea	Pieno sole	Lungo corsi d'acqua	2 - 3	11	10 m
Sorbo Sorbus domestica	Pieno sole o zone ombrose	Caldo – umido	4 - 5	10 - 11	2 - 15 m
Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia	Pieno sole o zone ombrose	Caldo – umido	5 - 6	10 - 11	2 – 15 m
Tamerici Tamarix africana – Tamarix gallica	Pieno sole	Caldo – secco	4 - 6	Sempreverdi	6 m
Terebinto Pistacia terebinthus	Pieno sole	Caldo – secco	4 - 6	11	1 – 5 m

Tutte le essenze arboree che non compaiono nel presente elenco potranno usarsi, solo nel rapporto percentuale del 20%, esclusivamente per la formazione degli impianti a verde dei parchi e dei giardini.

ALLEGATO B)**COMUNE DI BERNALDA**
Provincia di Matera**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI.**

In Bernalda, il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, tra il Comune di Bernalda, rappresentato da _____, responsabile del Servizio Ambiente come da atto sindacale n. _____ del _____ che agisce in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, e la **Ditta** _____, rappresentata da _____ (di seguito denominata per brevità lo Sponsor), si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Bernalda affida allo Sponsor la gestione dell'area verde di proprietà comunale denominata _____ ed esattamente individuata nella planimetria allegata **(All. 1)**.
2. La gestione della area verde comunale consiste nella diligente cura e nella costante manutenzione, a proprie spese, del verde secondo le modalità allegate al presente atto. Lo Sponsor potrà altresì apportare all'area verde data in gestione abbellimenti e miglioramenti dietro presentazione al comune di un apposito progetto che deve essere approvato dal comune stesso.
3. La gestione e cura dell'area potrà essere attuata direttamente dallo sponsor o da Ditta specializzata nel settore ed avente i requisiti di legge a cui lo sponsor si affida a sue complete spese.
4. Tali affidamenti e i dati identificativi delle imprese devono essere preventivamente comunicate al comune il quale, in caso in cui ne ravvisi motivate ragioni, può non concedere in nulla osta all'affidamento.
5. Tutte le operazioni di gestione del verde pubblico vanno eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. I lavoratori impiegati nella gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali di legge.
6. Ogni variazione significativa dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

7. L'area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico; pertanto, la gestione dell'area verde comporta altresì che essa va messa sempre (ad eccezione dei tempi necessari per effettuare i lavori) nella libera disponibilità e godimento di tutta la collettività indistintamente secondo le regole di buon comportamento stabilite dal Comune. L'area rimane soggetta all'autorità pubblica comunale in qualunque tempo.
8. Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
9. Quale unica contropartita della gestione il Comune si fa carico di pubblicizzare la collaborazione dello Sponsor tramite appositi cartelli informativi collocati in loco. Tali cartelli avranno le caratteristiche e le dimensioni di cui all'allegato ____; il numero di essi è di ____ stabilito in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde. Tali cartelli saranno posizionati nei punti indicati nella planimetria allegata.
L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. La predisposizione e la collocazione dei cartelli informativi è effettuata a cura ed a spese dello Sponsor.
10. Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Bernalda. Tutte le spese necessarie per la gestione dell'area sono a carico dello Sponsor.
11. Lo Sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.
12. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive o in caso di violazione degli articolo 3, 4, 5 e 6, 10, 13 senza che allo Sponsor sia dovuto nessun indennizzo o risarcimento danni. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.
13. Il presente accordo ha durata di anni _____ dalla data di sottoscrizione del presente accordo e quindi fino a fino al _____.

14. È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
15. Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o abbellimenti qualsivoglia apportati.
16. Il presente accordo è integrato dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ che si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.
17. Per quanto non precisato dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti.
18. L'affidamento dell'area allo sponsor è subordinata al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula polizza fidejussoria la cui misura è stabilita dall'ufficio competente.

Bernalda,

Letto, confermato e sottoscritto

Per il comune

Lo sponsor